

## Adeguamento delle indennità di rincarato sulle rendite LAINF dal 1° gennaio 2023

### Scheda tematica

#### L'essenziale in breve

- Dal 1° gennaio 2023 i beneficiari di una rendita LAINF riceveranno un'indennità di rincarato supplementare di almeno il 2,8 per cento (decisione del Consiglio federale del 16 novembre 2022).
- Determinante è l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) rilevato a fine settembre.
- L'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 1° gennaio 2009, in quanto da allora e fino al 2021 il rincarato ha attraversato una fase di ristagno o è persino diminuito.
- L'ammontare esatto dell'incremento delle rendite è determinato dall'anno di riferimento del guadagno annuo.

#### Diritto previsto dalla legge

La legge stabilisce che le rendite di invalidità e per i superstiti versate dall'assicurazione contro gli infortuni vengano adeguate al rincarato (art. 34 cpv. 1 LAINF). Questa disposizione vale in ugual misura sia per la Suva sia per gli assicuratori infortuni privati. L'adeguamento delle rendite LAINF al rincarato avviene nello stesso momento delle rendite AVS (art. 34 cpv. 2 LAINF) ed è deciso dal Consiglio federale. Diversamente da quanto avviene per l'AVS, l'ammontare dell'adeguamento è determinato soltanto dall'IPC rilevato a fine settembre (art. 44 OAINF); l'indice dei salari non ha alcun influsso. L'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 1° gennaio 2009, in quanto da allora e fino al 2021 il rincarato ha attraversato una fase di ristagno o è persino diminuito. A fine settembre 2022 l'IPC ha subito un notevole aumento che lo ha portato a superare del 2,8 per cento il picco raggiunto nel settembre 2008.


#### L'importo del supplemento è determinato dall'anno di riferimento del guadagno annuo

L'entità dell'adeguamento di una rendita al rincarato a inizio 2023 dipende dall'anno di riferimento determinante ai fini del guadagno annuo, e non dall'anno in cui è stata assegnata la rendita. L'«anno di riferimento del guadagno annuo» è dunque l'anno utilizzato per calcolare il guadagno annuo determinante di questa rendita. Per la sua determinazione occorre distinguere i seguenti casi:

- a) Guadagno annuo normale o assicurato a titolo facoltativo o guadagno annuo secondo l'art. 43 cpv. 5 OAINF (guadagno supplementare): anno di riferimento del guadagno annuo = anno dell'evento dannoso
- b) Guadagno annuo secondo l'art. 24 cpv. 2 OAINF (inizio delle prestazioni più di cinque anni dopo la data dell'evento): anno di riferimento del guadagno annuo = anno di inizio delle prestazioni - 1
- c) Guadagno annuo secondo l'art. 31 cpv. 2 OAINF (rendita complementare) e primo concorso con AI/AVS = anno dell'evento dannoso: anno di riferimento del guadagno annuo = anno dell'evento dannoso
- d) Guadagno annuo secondo l'art. 31 cpv. 2 OAINF (rendita complementare) e primo concorso con AI/AVS ≠ anno dell'evento dannoso: anno di riferimento del guadagno annuo = anno del coordinamento con AI/AVS - 1 (solo per le vere rendite complementari)

Per le rendite assegnate secondo la vecchia Legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), quindi prima del 1984, al momento dell'assegnazione valevano altre disposizioni. Tuttavia, grazie alle disposizioni transitorie opportunamente definite con l'introduzione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) nel 1984, ora queste rendite possono essere trattate alla stessa stregua delle altre rendite.

## Andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC)



Come risulta dal grafico, nel corso del 2022 l'IPC è salito in modo significativo e a settembre 2022 è del 2,8 per cento superiore al valore di settembre 2008. Questo valore è stato determinante per l'ultimo adeguamento al rincaro delle rendite LAINF e LAMI.

## Adeguamento dell'indennità di rincaro per ogni anno di riferimento del guadagno annuo al 1° gennaio 2023

### • Anno di riferimento del guadagno annuo 2008 e precedenti

Nell'assicurazione obbligatoria (AIP, AINP, AID) le rendite vengono adeguare del 2,8 per cento sulla base del livello IPC di settembre 2022.

### • Anno di riferimento del guadagno annuo 2009–2021:

Per le rendite con anni di riferimento del guadagno annuo compresi fra il 2009 e il 2021 l'adeguamento oscilla tra il 3,0 e il 5,3 per cento, a seconda del livello IPC rilevato nel mese di settembre del rispettivo anno. Siccome questo valore – come emerge dal grafico – era inferiore rispetto a settembre 2008, gli adeguamenti sono superiori al 2,8 per cento.

### • Nell'assicurazione facoltativa per imprenditori (AFI)

le rendite sono adeguare al rincaro allo stesso livello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Gli aumenti che ne conseguono a decorrere dal 1° gennaio 2023 differiscono in parte a causa di adeguamenti divergenti effettuati in passato (vedi «Particolarità dell'AFI» più avanti).

Nella panoramica sono elencate le indennità di rincaro adeguate per ogni anno di riferimento del guadagno annuo.

Anno di riferimento del guadagno annuo	LAINF obbligatorio	AFI
2007 e precedenti	2,8 %	3,2% – 12,2 %
2008	2,8 %	0,3 %
2009	3,8 %	3,8 %
2010	3,5 %	3,5 %
2011	3,0 %	3,0 %
2012	3,4 %	3,4 %
2013	3,5 %	3,5 %
2014	3,5 %	3,5 %
2015	5,1 %	5,1 %
2016	5,3 %	5,3 %
2017	4,6 %	4,6 %
2018	3,5 %	3,5 %
2019	3,4 %	3,4 %
2020	4,2 %	4,2 %
2021	3,3 %	3,3 %
2022	0,0 %	0,0 %

## Particolarità dell'AFI

La tabella mostra che nell'AFI, per gli anni di riferimento del guadagno annuo fino al 2007, saranno effettuati adeguamenti diversi rispetto all'assicurazione obbligatoria. Il motivo va ricercato nelle particolari disposizioni di legge relative all'AFI:

- Nell'AFI le rendite possono essere adeguare al rincaro soltanto se i mezzi necessari sono disponibili sotto forma di accantonamenti. Siccome negli anni dal 1984 al 2007 questa disponibilità non era sempre presente, per le rendite AFI – diversamente da quelle dell'assicurazione obbligatoria – non è sempre stato possibile adeguarle interamente al rincaro.
- L'attuale situazione finanziaria dell'AFI è tuttavia talmente buona che a partire dall'anno di riferimento determinante per il guadagno annuo è possibile compensare, per tutte le rendite AFI, il rincaro complessivo accumulato.
- La situazione è inversa per le rendite AFI il cui anno di riferimento del guadagno annuo è il 2008: siccome le rendite sono state erroneamente aumentate in modo eccessivo, l'imminente adeguamento al 1° gennaio 2023 sarà inferiore in misura del rispettivo tasso percentuale (0,3 per cento).